

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia

del 23 giugno 1999¹ (Stato 10 dicembre 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 102 numero 8 della Costituzione federale^{2,3}

ordina:

Art. 1⁴

Art. 2⁵ Blocco degli averi e del traffico dei pagamenti

¹ Gli averi appartenenti alle persone fisiche menzionate nell'allegato 2 sono bloccati:

² È vietato fornire o mettere direttamente o indirettamente a disposizione fondi alle persone di cui al capoverso 1.

³ Il Segretariato di Stato dell'economia (Seco) può, per ragioni umanitarie, autorizzare pagamenti di fondi rientranti nel campo d'applicazione dei capoversi 1 o 2.

Art. 3⁶

Art. 4 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:

a. e b. ⁷ ...

- c. *averi*, rispettivamente *fondi* o *capitali*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti che attestino la detenzione di quote di

RU 1999 2224

¹ Entrata in vigore per decisione presidenziale del 15 luglio 1999

² [CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 184 cpv. 3 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2001 110).

⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 19 dic. 2001 (RU 2002 238).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2001 110).

⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 10 ott. 2000 (RU 2000 2589).

⁷ Abrogate dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU 2001 110).

fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

- d. blocco degli averi: impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
- e. ...⁸

Art. 5⁹

Art. 6¹⁰ Dichiarazioni obbligatorie

¹ Le persone fisiche e le persone giuridiche quali banche, istituti finanziari e compagnie di assicurazione che detengono o amministrano averi presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio al Seco.

² La dichiarazione deve indicare il nome del beneficiario, l'oggetto e l'importo degli averi bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola intenzionalmente una disposizione della presente ordinanza è punito con l'arresto o con la multa fino a 500 000 franchi.

² In caso di infrazione colposa la multa non supera 50 000 franchi.

³ Il tentativo è punibile.

⁴ L'azione penale si prescrive in cinque anni.

⁵ La legge federale del 22 marzo 1974¹¹ sul diritto penale amministrativo è applicabile. Il seco è incaricato di perseguire e giudicare le infrazioni, fatto salvo l'articolo 21 capoversi 1 e 3 della suddetta legge.

⁶ e ⁷ ...¹²

Art. 8 Collaborazione con le autorità estere e con le Nazioni Unite

¹ Le autorità competenti in materia di esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti e con le Nazioni Unite.

² Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere e alle Nazioni Unite la trasmissione delle informazioni necessarie. A tale scopo possono fornire loro indicazioni concernenti la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo dell'utilizzazione, i destinatari delle merci, degli elementi costitutivi e delle

⁸ Abrogata dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU **2001** 110).

⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 10 ott. 2000 (RU **2000** 2589).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU **2001** 110).

¹¹ **RS 313.0**

¹² Abrogati dal n. I dell'O del 19 dic. 2001 (RU **2002** 238).

tecnologie, nonché indicazioni concernenti le persone che hanno preso parte alla loro fabbricazione, fornitura o mediazione, se l'autorità estera o le Nazioni Unite:

- a. sono vincolate dal segreto d'ufficio;
- b. garantiscono che le informazioni sono utilizzate esclusivamente per ottenere le indicazioni desiderate.

Art. 9 Assistenza amministrativa a favore di autorità estere e delle Nazioni Unite

¹ Le autorità competenti in materia di esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono parimenti fornire informazioni alle autorità estere competenti o alle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 8 capoverso 2, se il servizio richiedente:

- a. necessita di tali informazioni in relazione alla prevenzione o al perseguimento di reati nel proprio Paese;
- b. è vincolato dal segreto d'ufficio;
- c. conferma che le informazioni ottenute saranno utilizzate in un procedimento penale soltanto se l'assistenza giudiziaria internazionale non è esclusa; il seco decide d'intesa con l'Ufficio federale di polizia;
- d. garantisce che le informazioni ottenute saranno utilizzate esclusivamente per provvedimenti conformemente alla presente ordinanza e non saranno trasmesse a terzi; e
- e. garantisce la reciprocità.

² La legge del 20 marzo 1981¹³ sull'assistenza in materia penale rimane salva. Le violazioni dell'embargo non costituiscono infrazioni a provvedimenti monetari, economici o commerciali ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 di questa legge.

Art. 10 Utilizzazione delle informazioni

Le autorità svizzere possono utilizzare le informazioni ottenute soltanto ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza. È fatta salva l'utilizzazione di tali informazioni nell'ambito di un altro procedimento penale, purché elementi concreti permettano di presumere che esse apportino chiarimenti in questo procedimento.

Art. 11 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 1° luglio 1998¹⁴ che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia è abrogata.

¹³ RS 351.1

¹⁴ [RU 1998 1845 2696, 1999 1793]

Art. 11a¹⁵ Adattamento dell'allegato 2

Il Dipartimento federale dell'economia può, previa consultazione del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale di giustizia e polizia, adattare l'allegato 2.

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità¹⁶

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 16 luglio 1999 alle ore dodici.

² Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2002.¹⁷

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 10 ott. 2000 (RU **2000** 2589). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 19 dic. 2001 (RU **2002** 238).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU **2001** 110).

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU **2001** 110). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2001 (RU **2002** 3963).

*Allegato 1*¹⁸

¹⁸ Abrogato dal n. II dell'O del 19 dic. 2001 (RU **2002** 238).

*Allegato 2*¹⁹
(art. 2 cpv. 1 e art. 6)

Milosevic, Slobodan	Ex presidente della Repubblica federale di Jugoslavia, nato a Pozarevac, Repubblica di Serbia, il 20 agosto 1941
Gajic-Milosevic, Milica	Nuora, nata nel 1970
Markovic, Mirjana	Moglie, nata il 10 luglio 1942
Milosevic, Borislav	Fratello, nato nel 1936
Milosevic Marija	Figlia, nata nel 1965
Milosevic, Marko	Figlio, nato il 2 luglio 1974
Milutinovic, Milan	Presidente della Serbia, nato a Belgrado, Repubblica di Serbia, il 19 dicembre 1942
Ojdanic, Dragoljub	Ex ministro della difesa, nato a Ravni, Repubblica di Serbia, il 1° giugno 1941
Sainovic, Nikola	Ex vice primo ministro, nato a Bor, Repubblica di Serbia, il 7 dicembre 1948
Stojilkovic, Vljako	Ex ministro degli interni, nato a Mala Krsna, Repubblica di Serbia, nel 1937
Mrksic, Mile	Messo in stato d'accusa dal Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia (IT-95-13a), nato nei pressi di Vriginmost, in Croazia, il 20 luglio 1947
Radic, Miroslav	Messo in stato d'accusa dal Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia (IT-95-13a), nato il 1° gennaio 1961
Sljivancanin, Veselin	Messo in stato d'accusa dal Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia (IT-95-13a), nato nei pressi di Zabljak, Repubblica di Montenegro, il 13 giugno 1953

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 dic. 2001 (RU 2002 238).

Allegato 3²⁰

²⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 10 ott. 2000 (RU **2000** 2589).

